



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE
E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO
VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
Servizio Politica Energetica Qualità Aria, SINA
Via Passolanciano, 75 - Pescara

Prot. n. 00/100006

Pescara, 10/08/12

Prat. n. 138

Comune di Ortona
Via Cavour, 24
66026 ORTONA (CH)

Amministrazione Provinciale
Settore Politiche Ambientali
P.zza M. Venturi, 4
66100 CHIETI

ARTA Centrale - Gruppo IPPC
V.le Marconi, 178
65100 PESCARA

ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti
Via Spezioli, 51
66100 CHIETI

Servizio Gestione Rifiuti
Via Passolanciano, 75
66124 PESCARA

p.c. Ditta MOLINO ALIMONTI S.p.A.
Loc. Cucullo - Zona Industriale
66026 ORTONA (CH)

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Provvedimento n.225/138 del 03/08/12 - Autorizzazione Integrata Ambientale Ditta MOLINO ALIMONTI S.p.A. - Ortona (CH)

Con la presente si trasmette agli Enti in indirizzo il Provvedimento n. 225/138 del 03/08/12 concernente Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Iris Flacco)



DIREZIONE: Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA

UFFICIO: Attività Tecniche Ecologiche

OGGETTO: Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii - Autorizzazione Integrata Ambientale.

DITTA: Molino Alimonti S.p.A.

Sede impianto: Loc. Cucullo-Zona Industriale Ortona (CH)

Attività svolta: Macinazione di grano tenero per la produzione di farine e sottoprodotti

Codice IPPC: 6.4b - Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di prodotti finiti di oltre 300t/gg

L'AUTORITÀ COMPETENTE

D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009

VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, che abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - cd. Correttivo Aria-VIA-IPPC", entrato in vigore il 26 agosto 2010,;

VISTA la parte III bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. inerente Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee-guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372";

VISTO il DM 01/10/08 - Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

RICHIAMATA la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la D.G.R. n. 686 del 9 agosto 2004 avente ad oggetto: D.Lgs. 372/99 concernente "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" afferente l'approvazione della modulistica e dei calendari per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la Determinazione DF 76/05 del 22/07/05 recante "Modifica determina direttoriale DF/52/04 del 06.04.2004 - Individuazione Responsabile del Procedimento";

VISTA la D.G.R. n. 461 del 3 maggio 2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento" che fissa, nell'allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 862 del 13.8.2007, avente per oggetto: "Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. – Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 – D. Lgs. 59/07: approvazione modulistica";

VISTA la D.G.R. n. 233 del 26.03.2008, avente per oggetto: "Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento". Modifica ed integrazione;

VISTA la DGR n. 1154 del 27/11/2008 recante "Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D. Lgs. 59/2005 concernente "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D. Lgs. 372/99, concernente "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento": art. 4 punti 1) , 2) e 3) ; art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008";

VISTO il D.M. 24/04/08 inerente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del18/02/2005".

VISTA la D.G.R. n.34 del 14/02/09 recante "D.M. 24/04/08 inerente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del18/02/2005". Adozione linee guida per l'applicazione delle tariffe. D.G.R. 27/11/08 n.1154 proroga dei termini" che proroga i termini per il pagamento dei costi istruttori fino al 30.04.09;

VISTA la D.G.R. n.997 del 08.10.2007 recante "Delibera di Giunta Regionale n.461/06 del 3 maggio 2006 avente ad oggetto: D.lgs 59/05 concernente "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento". Modifica";

VISTA la DGR n.308 del 24/06/09 recante "DM del 24 aprile 2008 "modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59". Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell'art 9 del DM 24 aprile 2008".

VISTA la D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009 che ha modificato il punto I della DGR 28/04 individuando Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, quale Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente agli impianti di cui alle categorie 1,2,3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 b), 6.4 c) dell'Allegato I D.Lgs.59/05;

VISTA la DF3/78/04 che affida l'incarico di consulenza tecnico-scientifica all'Agenzia per la Tutela dell'Ambiente - ARTA - nell'ambito della Linea Progettuale 4 "Assistenza e consulenza alla Regione Abruzzo in materia di IPPC";

VISTA la DGR 1208 del 04/12/08 inerente "Autorizzazione integrata ambientale. Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di A.I.A. e V.I.A."

VISTA la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale della Ditta Molino Alimonti nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, assunta al protocollo regionale n 2796/DIR/AIA del 01 febbraio 2008, relativa all'attività di macinazione di grano tenero per la produzione di farine e sottoprodotti sito in Loc. Cucullo-Zona Industriale Ortona (CH) così come integrata con nota prot. 8381/gr7aia del 31/03/08 e con nota prot.8659/dir7aia del 04/05/09

DATO ATTO che l'impianto risulta essere "impianto esistente", ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del D.Lgs n. 59/05;

DATO ATTO che l'attività esercitata dalla Ditta rientra fra le categorie di attività industriali di cui all'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/06, punto 6.4b – Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di prodotti finiti di oltre 300t/gg.

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. 59/05, è stato dato avvio del procedimento in data 7 maggio 2009;

DATO ATTO che, ai fini del rilascio dell'AIA, la Ditta ha attivato la fase di evidenza pubblica, così come previsto al punto 7 dell'art.5 del D.lgs 59/05, nei termini ivi stabiliti e che, durante questa fase, non si è registrato nessun accesso agli atti, né sono pervenute osservazioni;

VISTA l'Autorizzazione Avente Valore di AIA n.65/138 del 30/06/2010 relativa all'attività di macinazione di grano tenero per la produzione di farine e sottoprodotti nell'impianto sito in Loc. Cucullo

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria di cui al DM 24/04/08 e ai provvedimenti regionali dandone riscontro con le note assunta ai prot. reg. 14418/Dir/AIA del 06/06/08 /r/108782 del 08/06/10e ra/128793 del 06/07/10, RA/131284 del 07/06/12.

VISTO il verbale della riunione tecnica del 08/03/10 e di quella del 01/06/10 ;

VISTA la nota n. 19928/EN/AIA del 05.10.2009con la quale si richiedeva agli enti coinvolti nel procedimento di fare pervenire proprie osservazioni, pareri o prescrizioni in merito al procedimento e si chiedeva altresì di comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento ed agli altri Enti in indirizzo, eventuali nuove istanze di carattere ambientale inoltrate presso altre Amministrazioni, e delle quali il Responsabile del Procedimento non fosse a conoscenza;

VISTA la documentazione integrativa inoltrata dalla ditta assunta ai prot. reg. n. 8381/GR/AIA del 31/03/08, RA/104459 del 01/06/10, RA/110949 del 09/06/2010, RA/119671 del 22/06/2010, RA/266080del 21/12/11, RA/113931 del 17/05/12, RA/131284 del 07/06/12;

DATO ATTO che ad oggi non risultano agli atti ulteriori osservazioni, pareri o elementi, in riscontro alla suddetta nota prot.n. 19928/EN/AIA;

VISTO la nota dell'Ufficio VIA della Regione Abruzzo prot.2982Bn/via del 18/02/10, la necessità di sottoporre l'attività a procedura di verifica di assoggettabilità e il giudizio N. 1736 del 17/05/2011 con il quale il Comitato di coordinamento regionale per la valutazione di impatto ambientale si è espresso con esito favorevole (giudizio n. 1736 del 17/5/2011) con la seguente prescrizione: "l'azienda dovrà, inoltre, provvedere a mettere in atto tutte le precauzioni e i presidi ambientali atti a contenere le emissioni diffuse (si suggerisce l'installazione di sistemi per la bagnatura dei piazzali e della zona di manovra)".

VISTO il Verbale dell'incontro tecnico svoltosi il 08/03/10 fra ARTA, Ditta e Regione;

VISTO il parere tecnico dell'ARTA Sede Centrale comprensivo di Piano di Monitoraggio, e Controllo e assunto con ns. prot. RA/73628 del 30/03/12;

PRESO ATTO della nota ditta prot. RA/104459 del 01/06/10 in cui si dichiara che l'impianto di produzione di energia elettrica per cui la ditta ha fatto richiesta ai sensi del D.Lgs.387/03 non è tecnicamente connesso all'impianto IPPC;

VISTA la visura camerale della ditta Molino Alimonti spa rilasciata dalla Camera di Commercio di Chieti.

DATO ATTO che i principi generali ispiratori dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 3 del D.Lgs. 59/05 sono tutti soddisfatti e che la procedura è stata condotta nel rispetto della trasparenza e della massima semplificazione del procedimento;

DATO ATTO che a norma dell'art. 29-quater comma 11 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto, a far data dal suo rilascio, ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione e che in ogni caso, il presente provvedimento sostituisce tutte le autorizzazioni elencate nell'allegato IX degli allegati alla parte II del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

In particolare essa sostituisce:

Settore interessato	Ente	Data ed estremi autorizzazione	Norme di riferimento
Emissioni in atmosfera	Regione Abruzzo	Ordinanza N. /71 del 9/03/2000	DPR 203/88
		Determinazione n. DF2/20 del 11/02/2002	DPR 203/88
		Determinazione n. DF2/153 del 07/10/2004	DPR 203/88

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

RILASCIA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

Art. 1

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

art. 29-quater del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.

alla Ditta **Molino Alimonti Spa** nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, di seguito denominata Gestore, con sede legale in Contrada Cocullo di Ortona (CH), per l'esercizio dell'impianto di macinazione di grano tenero per la produzione di farine e sottoprodotti sito in Contrada Cocullo di Ortona (CH), con una potenzialità massima di .

Dati sulla produzione			
Linee produzione	Tipo di prodotto	Potenzialità massima di produzione	Unità di misura
Macinazione	Farine semplici	330	Ton/gg
Macinazione	Farine composte	25	Ton/gg
1° a e 2°a pulitura	Granito	30	Ton/gg
1° a e 2°a pulitura	Farinaccio	11	Ton/gg
1° a e 2°a pulitura	Tritello	40	Ton/gg
1° a e 2°a pulitura	Crusca	74	Ton/gg

articolata su 24 hr/giorno per 350 giorni/anno.

Art. 2

La presente autorizzazione è concessa, ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento mediante consegna a mano al Legale Rappresentante o suo delegato. Successive modifiche degli impianti, rinnovi e riesame costituiscono modifiche al presente provvedimento;

Art. 3

Il gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art.29-decies comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Art. 4

Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati al responsabile del Procedimento prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell'art. 29-decies D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Art.5

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per la planimetria relativa ai punti di emissione in atmosfera si rimanda all'all.1 "planimetria punti di emissione"

a) I valori riportati nella seguente tabella costituiscono i valori limite massimi consentiti per ciascun parametro.

Tabella 1

PUNTO DI EMISSIONE e denominazione	Provenienza Impianto	Altezza m	Portata Nm ³ /h	Durata emissione		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni	Flusso di massa (*)		Diametro e forma del punto di emissione	Solo se previsto tenore di ossigeno Vapor acqueo
				h/gg	gg/a					kg/h	kg/a		
1 - A 1	Fossa ricevimento grano	13,7	35.000	12	350	amb	Filtro a maniche	polveri	10	0,35	1470	0,70	
2 - A 2	Aspirazione, prepulitura silos-cereali	46	18.000	8	350	amb	Filtro a maniche	Polveri	10	0,18	504	0,75	
3 - A 3	aspirazione 1° e 2° pulitura	46	37.800	22	350	amb	Filtro a maniche	polveri	10	0,378	2910,6	1,20	
4 - A 4	aspirazione semolatrici sezione di macinazione	46	27.700	24	350	amb	Filtro a maniche	polveri	10	0,277	2326,8	1,00	
5 - A 5	aspirazione silos macro ingredienti	38,5	1.900	12	350	amb	Filtro a maniche	polveri	15	0,0285	119,7	0,25	
6 - A 6	Aspirazione silos farine parte bassa	38,5	14.400	12	350	amb	Filtro a maniche	polveri	15	0,216	907,2	0,75	
7 - A 7	aspirazione farine silos parte alta	38,5	11.500	24	350	amb	Filtro a maniche	polveri	10	0,115	966	0,65	
8 - A 8	aspirazione farine silos parte alta	38,5	7.200	1/6	350	amb	Filtro a maniche	polveri	10	0,072	151,2	0,55	
9 - A 9	aspirazione silos sottoprodotti	34	9.000	24	350	amb	Filtro a maniche	polveri	10	0,090	756	0,55	
10 - A 10	raffreddamento cubetti	38,5	14.000	12	350	35	Filtro a maniche	polveri	15	0,21	882	0,65	
11 - A 11	aspirazione cella bentonite	38,5	1.000	1	350	amb	Filtro a maniche	polveri	10	0,010	3,5	0,17	
12 - PNS	Pneumatico trasporto scarti di pulitura	38,5	4.000	12	350	40	Filtro a maniche	polveri	10	0,040	168	0,25	

PUNTO DI EMISSIONE e denominazione	Provenienza Impianto	Altezza m	Portata Nm ³ /h	Durata emissione		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni	Flusso di massa (*)		Diametro e forma del punto di emissione	Solo se previsto tenore di ossigeno Vapor acqueo
				h/egg	gg/a					kg/h	kg/a		
13 - PN1	pneumatico della macinazione N° 1	46	29.000	24	350	45	Filtro a maniche	polveri	10	0,290	2436	0,90	
14 - PN2	pneumatico della macinazione N 2	46	29.000	24	350	45	Filtro a maniche	polveri	10	0,290	2436	0,90	
15 - E1	Ventilazione compressori 7 ata												
16 - E2	Ventilazione compressori 7 ata												
17 - E3	Ventilazione sala sinottico												
18 - E4	Ventilazione cabina di trasformazione MT/BT												
19 - E5	Ventilazione cabina di trasformazione MT/BT												
20 - A12	scarico cereali	13,7	37500	12	350	amb		polveri	10	0,375	1575	0,75	
21 - A 13	Confezionamento farine	17	21500	16	350	amb	Filtro a maniche	polveri	15	0,322	1806	0,85	
22	Caldaia laboratorio												
23	Caldaia spogliatoio												
24	Caldaia uffici												
25	Caldaia appart. Natural												

PUNTO DI EMISSIONE e denominazione	Provenienza Impianto	Altezza Portata m	Durata emissione		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni	Flusso di massa (*)		Solo se previsto tenore di ossigeno Vapor acqueo
			h/ogg	gg/a					kg/h	kg/a	
26	Caldaia appart. Natural					Emissioni provenienti da impianti di combustione alimentati a metano di potenza termica nominale inferiore a 3 MW non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 All.IV parte V, lettera dd), del D.L.gs. 152/06					
27	Caldaia foresteria					Emissioni provenienti da impianti di combustione alimentati a metano di potenza termica nominale inferiore a 3 MW non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 All.IV parte V, lettera dd), del D.L.gs. 152/06					
28	Caldaia foresteria					Emissioni provenienti da impianti di combustione alimentati a metano di potenza termica nominale inferiore a 3 MW non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 All.IV parte V, lettera dd), del D.L.gs. 152/06					
29	Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio					Emissione proveniente da impianto di emergenza non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 All.IV parte V, lettera bb), del D.L.gs. 152/06					
Da 30 a 59	silos stoccaggio grano					Emissioni provenienti da sfiati e ricambi di aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.L.gs. 152/06					

(*) I flussi di massa sono calcolati in riferimento ai valori proposti da ARTA

Gli impianti termici presenti in situ aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW_t e adibiti alla produzione di calore ad uso esclusivamente civile, sono assoggettati alle disposizioni di cui alla parte V titolo II. In base alle disposizioni di cui all'art 3 comma 32 del D. l.vo 128/2010 devono adeguarsi entro il 01/09/2013 alle disposizioni di tale titolo.

Si sottolinea che il QRE deve essere completo anche dell'indicazione della forma del camino. Dai referti analitici emerge che alcuni hanno sezione rettangolare. La ditta è tenuta a fornire tale indicazione ad ARTA disrettuale di Chieti e all'Autorità Competente entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente atto.

L'Azienda ha dichiarato che i due sfiati posizionati alla sommità di ciascuno dei 15 silos di stoccaggio del grano hanno una duplice funzione.

1. La prima funzione è quella che consente di evacuare l'aria di ventilazione durante il caricamento del grano all'interno dei silos. Il grano prima di essere avviato allo stoccaggio attraverso preventivamente la fase di prepulitura durante la quale viene privato delle particelle solide che potrebbero dar luogo ad emissioni di polveri durante la fase di stoccaggio.
2. La seconda funzione è quella di assicurare l'eventuale evacuazione dei gas sprigionati dal grano durante la loro permanenza all'interno dei silos.

Pertanto, l'Azienda dichiara che silos non sono dotati di filtri a manica in quanto le emissioni provenienti da tali silos consentono di evitare la formazione di gas esplosivi e sono riconducibili ad emissioni provenienti da sfiati così come definito all'art.272 comma 5 del D.L.gs 152/06.

3. Visto quanto dichiarato dal gestore in merito ai livelli emissivi relativi al parametro polveri (nota del 18/06/2012 assunta al prot. RA/177858) chiede all'azienda di evidenziare sui certificati analitici il tempo intercorso dall'ultima sostituzione delle maniche filtranti antecedente l'autocontrollo. Il campionamento delle polveri dovrà essere effettuato per un periodo di 3 ore (tre campionamenti da 1 ora e il risultato espresso come media delle tre misure), pertanto in un arco di tempo ragionevole e sufficiente al raggiungimento delle condizioni di regime. Qualora dopo il primo anno di monitoraggio saranno rilevate criticità per il rispetto del limite, l'azienda potrà riformulare specifica e documentata richiesta di rimodulazione del limite stesso.

Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

La metodologia di misurazione delle concentrazioni delle sostanze inquinanti è quella prevista dalle **LG MTD-Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio**, pubblicate sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale , Serie Generale, n.135 del 13 giugno 2005.

b) Ulteriori prescrizioni

- L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è concessa limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportate nel QRE di cui alla tabella 1.
- Sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi.
- **Emissioni diffuse:** L'Azienda dichiara che ad oggi non si ha presenza di emissioni diffuse in seguito a potenziamento dell'aspirazione nell'area adibita allo scarico delle materie prime e all'introduzione di un nuovo aspiratore in prossimità della stazione di confezionamento delle farine. **Si ribadisce che, qualora necessario, l'Azienda deve provvedere a mettere in atto tutte le precauzioni e i presidi tecnici atti a contenere le emissioni diffuse, così come anche prescritto nel Giudizio VIA "Si ritiene necessario che l'azienda provveda a mettere in atto tutte le precauzioni e i presidi ambientali atti a contenere le emissioni diffuse (si suggerisce l'installazione di sistemi per la bagnatura dei piazzali e delle zona di manovra"**. Occorre inoltre che, ove siano presenti emissioni diffuse, la ditta ne predisponga il convogliamento (art 270 c.1 del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii).

ACCESSIBILITÀ DEI PUNTI DI PRELIEVO E LORO CARATTERISTICHE

- L'azienda dichiara che per la conformità UNI di tutti i punti di prelievo provvederà, entro l'anno, ad installare il secondo punto di campionamento a 90°, rispetto a quello esistente, su tutti i camini circolari aventi sezione superiore a 50 cm. Per i condotti rettangolari e quadrangolari l'azienda dichiara che provvederà ad installare due o più tronchetti allineati sullo stesso lato del camino in funzione. L'azienda inoltre dichiara che, dove dovesse mancare il rispetto del requisito relativo alla distanza degli ostacoli a monte e a valle della sezione di campionamento (numero di diametri idraulici rettilinei), in considerazione dell'impossibilità di soddisfare tale requisito, provvederà all'installazione di un ulteriore punto di campionamento. Pertanto, in tali casi, per i camini circolari aventi una sezione inferiore a 50 centimetri si procederà all'installazione di n°2 punti di campionamento (anziché 1) mentre per i camini aventi una sezione maggiore di 50 centimetri si procederà all'installazione di n°3 punti di campionamento (anziché 2) orientati a 60°. **La ditta dovrà produrre idonea documentazione atta a verificare la rispondenza delle modifiche alle norme UNI e, qualora l'adeguamento totale non sia possibile, come dichiarato nelle integrazioni, dovrà essere data prova dell'attendibilità delle misure in relazione allo scenario proposto.**
- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, D.Lgs 81/2008 e successive modifiche). L'azienda dovrà fornire entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente atto alla ARTA distrettuale di Chieti e alla Regione tutte le

informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati

- Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1) ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo, in conformità a quanto predisposto dalla norma UNI 10169 sezioni 7-8-9.
- Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate dall'ARTA che ne può fissare i termini temporali per la loro realizzazione. Tutti i camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività a ridotto inquinamento atmosferico che si avvalgono di autorizzazione generale. Nel caso tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili.

Modalità di effettuazione degli autocontrolli e verifica di conformità ai valori limite autorizzati da parte di ARTA.

1. La conformità ai valori limite di emissione riportati sul QRE ed in autorizzazione è verificata come media oraria. Qualora il ciclo produttivo dovesse avere una durata superiore, si farà riferimento all'ora di esercizio più gravosa con l'esclusione dei tempi di avviamento e di arresto.
2. Il valore di portata, riportato sul QRE, è da intendersi valore limite di portata riferito al tenore volumetrico di ossigeno, ove previsto. Il gestore dovrà individuare il massimo valore di portata tenendo conto del dato di targa dell'impianto stesso. Qualora il ciclo produttivo dovesse richiedere ulteriori ingressi di aria allo scopo di diluire le emissioni nella misura tecnicamente necessaria al processo, il gestore dovrà dare evidenza di tale circostanza.
3. Qualora, durante l'espletamento degli autocontrolli, il gestore rilevasse violazione dei valori limite autorizzati dovrà procedere alla tempestiva comunicazione dei dati al distretto ARTA di Chieti e all'A.C. (entro 24 ore dall'accertamento).

Art.6 EMISSIONI IDRICHE

Per la planimetria relativa alla rete idrica si rimanda all' allegato 2A e 2B denominati rispettivamente "Planimetria rete smaltimento acqua nere 1" e "Planimetria rete smaltimento acque meteoriche"

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Approvvigionamento idrico							
Fonte	Volume acqua totale annuo				Consumo giornaliero		
	acque industriali		acqua uso domestico (m ³)	Altri usi (m ³)	acque industriali		acqua uso domestico (m ³)
	processo (m ³)	raffreddamento (m ³)			processo (m ³)	raffreddamento (m ³)	
Acquedotto comunale ad uso potabile	14400	\	720	\	40	\	2

SCARICHI IDRICI

L'Azienda dichiara che non ci sono scarichi industriali ma un solo scarico nel quale confluiscono le acque reflue assimilabili alle domestiche (acque provenienti dai servizi igienici degli uffici e della produzione) e le acque meteoriche e che entrambe recapitano nel corpo recettore naturale **Fosso Riccio (scarico S2)**.

Tali reflui prima di essere scaricati nel corpo recettore vengono depurati con un impianto di tipo biologico a fanghi attivi che produce due prodotti:

1. Un effluente depurato a norma di legge (tab 3 Allegato V parte III D. L.gs.152/2006)
2. Un fango biologico .

L'Azienda ha dichiarato nelle integrazioni datate 17/05/10 assunte al prot. Reg. RA/104459 del 01/10/10 che il fango biologico non viene utilizzato per lo spandimento ma viene smaltito come rifiuto con il codice CER 20 03 04 (fanghi delle fosse settiche). In merito a tale dichiarazione si specifica che il presente provvedimento non autorizza allo spandimento dei fanghi su terreno.

L'Azienda ha due pozzetti di campionamento identificati in planimetria con le sigle S1 (prima dell'impianto di depurazione) e S2 (dopo l'impianto di trattamento).

ACQUE METEORICHE

L'Azienda non ha presentato un progetto per la raccolta delle acque di prima pioggia in quanto ritiene che la L.R. n. 31 del 29/07/2010 non sia applicabile all'impianto. L'Azienda dichiara che tutte le attività di piccola manutenzione vengono svolte all'interno di appositi locali e che, la zona deposito carburante per autotrazione in cui è collocato il serbatoio di stoccaggio interrato, d'acciaio e a doppia camera, è coperta da tettoia, dotata di un sistema di rilevamento perdite e di un pozzetto di raccolta di eventuali sversamenti accidentali. Le acque meteoriche confluiscono insieme alle domestiche allo scarico S2 che recapita nel Fosso Riccio.

Lo scarico S2 dovrà rispettare i limiti della tabella 3 Allegato 5 parte terza del D. Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali. Si prescrive il monitoraggio con frequenza trimestrale a partire dalla data di emanazione del presente atto allo scarico S2 dei seguenti parametri: idrocarburi totali e Saggio di tossicità acuta in aggiunta ai parametri già previsti dall'Azienda nella sezione del Piano di monitoraggio e controllo. Le modalità di campionamento dovranno essere preventivamente concordate con il Distretto di Chieti, dandone evidenza all'Autorità Competente.

La ditta dovrà predisporre un sistema che consenta, in caso di sversamento accidentale di sostanze pericolose sul piazzale, di intercettare lo scarico in modo che le acque meteoriche non confluiscono in nessun caso in acque superficiali. La ditta dovrà dotarsi altresì di mezzi assorbenti in modo da raccogliere e contenere eventuali spandimenti accidentali.

L'Azienda ha dichiarato che è in corso di autorizzazione l'allacciamento alla fognatura pubblica gestita dalla S.A.S.I S.p.a e che invierà immediata comunicazione all'Autorità competente non appena tale scarico sarà autorizzato.

Si ritiene opportuno che la Ditta invii all'Autorità Competente tutta la documentazione tecnica inerente lo scarico nella rete fognaria consortile; qualora infatti lo scarico S2 si allacciasse ad un Depuratore correttamente funzionante, i limiti allo scarico sopra indicati potranno essere modificati (il riferimento diventerebbe lo scarico in pubblica fognatura).

Sigla scarico finale	Tipologia	Recettore	coordinate	Modalità di scarico	Ore giorno	Giorni anno	Volume scaricato	
							m3/g	m3/anno
S2	Acque industriali e acque meteoriche	Fosso Riccio (corpo idrico superficiale)	✓	continuo	24	360	10	3600

Metodi Analitici per il controllo delle Emissioni idriche

La metodologia di misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico è quella prevista dalla **LG MTD-Linee Guida in materia di Sistemi di Monitoraggio**, pubblicate sul Supplemento Ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE, Serie Generale n° 135 del 13 Giugno 2005.

Art. 7

RIFIUTI

Per la planimetria relativa agli scarichi idrici si rimanda all'all.3 "Planimetria deposito temporaneo rifiuti"

- a) Nella seguente tabella sono riportati tutti i rifiuti che vengono prodotti e/o gestiti dall'Azienda e le loro modalità di stoccaggio. L'Azienda si avvale delle disposizioni previste lett. m – comma 1 – art. 183 del D. lgs. 152/06 .

L'azienda dichiara che l'area adibita al deposito temporaneo rifiuti è localizzata esternamente allo stabile sul lato est rispetto all'ingresso principale dell'opificio, nei pressi dell'officina meccanica. Essa occupa un superficie coperta pari a circa mq 60.

Aree di stoccaggio					
N. progr.	Identificazione area stoccaggio	Volume complessivo (m ³)	Tipologia (m ³)		Modalità di stoccaggio
			Pericolosi	Non pericolosi	
1	020304	30		x	Cassone
2	150101	15		x	Superficie coperta da pensilina
3	150102	30		x	Superficie coperta da pensilina
4	160601*	2	x		Superficie coperta da pensilina
5	200101	15		x	Superficie coperta da pensilina
6	130204*	20	x		Serbatoio
7	200304	15		x	Depuratore

b) prescrizioni :

- almeno una volta l'anno il Gestore è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di tutti i rifiuti prodotti nell'anno, laddove necessario;
- ogni qualvolta si verifichi la necessità di gestire rifiuti diversi da quelli elencati in tabella 3A il Gestore deve comunicare preventivamente all'autorità competente e Dipartimento Provinciale ARTA le seguenti informazioni: codice CER, descrizione del rifiuto, modalità di stoccaggio e stralcio della planimetria riportante l'ubicazione dello stoccaggio del rifiuto;
- Il gestore deve tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.
- I rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di recupero o smaltimento debitamente autorizzati.
- I recipienti contenenti i rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione.
- I contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione.
- Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche).
- Nello specifico per i rifiuti pericolosi, nel caso di utilizzo di contenitori quali cassoni, gli stessi devono inoltre essere obbligatoriamente dotati di sistemi di chiusura o copertura superiore
- Gli oli usati devono essere gestiti in conformità con gli obblighi previsti per i detentori dall'art. 6 del D.Lgs 95/92 e lo stoccaggio deve avere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96.
- La metodica da utilizzare per effettuare la caratterizzazione dei rifiuti è quella dell'allegato 2 al DM 31.01.2005.
- Le aree di deposito temporanee devono essere identificate con apposita segnaletica riportante il relativo codice CER;

**Art 8
ULTERIORI PRESCRIZIONI**

Di seguito sono riportate misure e limiti prescrittivi complementari a quelle di cui agli artt. 5,6,7 che debbono essere rispettati ed ottemperati dal Gestore.

**A -PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Punto emissione	Parametro POLVERI mg m ⁻³	Modalità di controllo		Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
		continuo	discontinuo			
1 A 1	10		x	CEN 10169:2001 UNI EN 13284-1:2005	Annuale	Registro emissioni
2 A 2	10		x	CEN 10169:2001 UNI EN 13284		
3 A 3	10		x	CEN 10169:2001 UNI EN 13284		
4 A 4	10		x	CEN 10169:2001 UNI EN 13284		
5 A 5	10		x	CEN 10169:2001 UNI EN 13284		
6 A 6	10		x	CEN 10169:2001 UNI EN 13284		
7 A 7	10		x	CEN 10169:2001 UNI EN 13284		
8 A 8	10		x	CEN 10169:2001 UNI EN 13284		
9 A 9	10		x	CEN 10169:2001 UNI EN 13284		
10 A 10	10,0		x	CEN 10169:2001 UNI EN 13284		
11 A 11	10		x	CEN 10169:2001 UNI EN 13284		
12 FNS	10		x	CEN 10169:2001 UNI EN 13284		
13 FN1	10		x	CEN 10169:2001 UNI EN 13284		

14 FN2	10		x	CEN 10169:2001 UNI EN 13284		
15 E1			x	CEN 10169:2001 UNI EN 13284		
16 E2			x	CEN 10169:2001 UNI EN 13284		
17 E3			x	CEN 10169:2001 UNI EN 13284		
18 E4			x	CEN 10169:2001 UNI EN 13284		
19 E5			x	CEN 10169:2001 UNI EN 13284		
20 A11	10		x	CEN 10169:2001 UNI EN 13284		
21 A 12	10		x	CEN 10169:2001 UNI EN 13284		

Monitoraggio annuale delle polveri a tutti i camini:

Le metodiche di campionamento e analisi da adottare dovranno prioritariamente riferirsi a norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, a norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, a norme tecniche ISO o altre norme internazionali o norme nazionali previdenti, conformemente a quanto stabilito dall'art 271 comma 17 del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii.

Rumore

Vedasi successivo punto F

Rifiuti

Caratterizzazione annuale di tutti i rifiuti prodotti, con campionamento, analisi di laboratorio e test di cessioni (se necessario). Tale caratterizzazione va eseguita anche in fase di prima produzione del rifiuto e/o in seguito a modifiche delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo che generano il rifiuto.

MONITORAGGIO Emissioni in acqua

MONITORAGGIO INQUINANTI				
Segn. scarico	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
	PH	5100/ESAC/NE APAT VOL. 1	TRIMESTRALE	ARCHIVIAZIONE COPIA CERTIFICATI DI ANALISI
	MATERIALI GROSSOLANTI	LEGGE 81/78		
	SOLIDI SOSPESI	5100/ESAC/NE APAT VOL. 1		
	BOD ₅	5100/ESAC/NE APAT VOL. 1		
	COD	5100/ESAC/NE APAT VOL. 1		
	CLORELI	4000/ESAC/NE APAT VOL. 1		
	FOSFORO TOTALE (COME P)	5100/ESAC/NE APAT VOL. 1		
	AZOTO AMMONIACALE	4000/ESAC/NE APAT VOL. 1		
	AZOTO NITROSO (COME N)	4000/ESAC/NE APAT VOL. 1		
	AZOTO NITRICO (COME N)	4000/ESAC/NE APAT VOL. 1		
	IDROCARBURI TOTALI	5100/ESAC/NE APAT VOL. 1		
	SOLFATI	4000/ESAC/NE APAT VOL. 1		
	TENSOATTIVI ANIONICI (SAB)	100/ESAC/NE APAT VOL. 1		
	TENSOATTIVI NON IONICI (SAB)	100/ESAC/NE APAT VOL. 1		
	TENSOATTIVI CATIONICI (SAB)	100/ESAC/NE APAT VOL. 1		
	ESCHEMICHIA COLI	5100/ESAC/NE APAT VOL. 1		
	RESIDUO A SECCO A 105°	5100/ESAC/NE APAT VOL. 1		
	VOLUME E FANGO (C.D. SED.)	LEGGE 81/78		
	SOLIDI SOSPESI TOTALI (TSS)	5100/ESAC/NE APAT VOL. 1		
	SOLIDI SOSPESI FISICI (FIS)	5100/ESAC/NE APAT VOL. 1		
	SOLIDI SOSPESI VOLATILI	CALCOLO		

In aggiunta l'azienda deve effettuare il monitoraggio e il controllo anche sui parametri idrocarburi totali e il Saggio di tossicità, con una frequenza di monitoraggio trimestrale, specificando la metodica analitica utilizzata

MONITORAGGIO Sottosuolo

Vedasi successivo punto D

MONITORAGGIO Materia prima (grano)

- Per contratti di arrivo su nave: OGF, MICOTOSSINE, METALLI PESANTI
- Per contratti di arrivo su treno: OGF, MICOTOSSINE, METALLI PESANTI

MONITORAGGIO impianto di depurazione e sistemi di abbattimento

L'impianto di depurazione è sottoposto periodicamente a verifica e controllo sul buon funzionamento. tali controlli e verifiche e manutenzioni vengono annotate su un apposito registro.

Manutenzione sistemi di abbattimento: I sistemi di abbattimento (filtri a maniche) vengono controllati periodicamente e le sostituzioni vengono annotate su apposito registro

L'Azienda dovrà effettuare tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie su tutti sistemi di depurazione ed abbattimento, previste nei libretti di uso e manutenzione delle apparecchiature. A tal fine dovrà predisporre un apposito registro di manutenzione.

L'azienda dovrà dotarsi di sistemi di controllo periodico dell'impianto di depurazione dei reflui, con ispezioni effettuate con cadenza almeno giornaliera, che consentano di verificare il corretto funzionamento e l'efficienza dell'impianto. Tutte le verifiche effettuate dovranno essere registrate su un registro con pagine numerate che dovrà essere tenuto a disposizione.

FATTORI DI EMISSIONE (da controllare e calcolare con frequenza annuale)

FATTORI DI EMISSIONE								
MATRICE	Emissione			Prodotto finito			Fattore di emissione	
	Inquinante	Quantità	Unità di misura	Tipo	Quantità	Unità di misura	Valore specifico	Unità di misura
ARIA	Polvere		kg/anno	Tutti i prodotti finiti		Tonnellate/anno		kg/tonn
RIFIUTI	*		kg/anno					kg/tonn

* Rifiuti: la ditta deve individuare uno o più rifiuti tipici dell'attività produttiva e monitorarne i quantitativi con riferimento alla produzione;

CONSUMI SPECIFICI (da controllare e calcolare con frequenza annuale)

CONSUMI SPECIFICI							
Materia prima			Prodotto finito			Consumo specifico	
Tipo	Quantità	Unità di misura	Tipo	Quantità	Unità di misura	Valore specifico	Unità di misura
Acqua potabile (ad uso industriale)		Mc/anno	grano		tonnellate/anno		mc/tonn
Energia elettrica		KWhr/anno					KWhr/tonn

A1. Si richiede al Gestore di comunicare all'Autorità Competente e al Dipartimento Provinciale ARTA la metodologia di analisi e campionamento ed un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno corrente, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del presente decreto. Altresì è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi eventuale variazione apportata.

A2. In caso di superamento dei limiti stabiliti dalla presente autorizzazione, il Gestore deve darne comunicazione entro 30 giorni dalla data di effettuazione del controllo all'Autorità Competente, ai Comuni interessati ed al Dipartimento Provinciale ARTA.

B) GESTIONE DELL'IMPIANTO IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

B1 - Il Gestore è tenuto al rispetto di quanto di seguito riportato e contenuto nella documentazione inviata dalla ditta datata 18/03/08 e assunta al prot. regionale n. 8381/GR/AIA del 31/03/18, così come integrata nella documentazione del 17/05/10 ns prot. RA/104459 del 01/06/10 ovvero quanto qui di seguito riportato.

AVVIO E ARRESTO DELL'IMPIANTO

Il tempo necessario al raggiungimento del regime di funzionamento dell'impianto è immediato; allo stesso modo anche il tempo necessario per l'interruzione dello stesso è immediato; La cessazione delle emissioni di polveri in atmosfera in seguito ad interruzione dell'esercizio dell'impianto avviene in due minuti.

EMISSIONI FUGGITIVE o Sversamenti

Qualora, in seguito ai controlli visivi e tecnici ad opera di un responsabile nominato per svolgere attività di sorveglianza nel reparto produzione, verranno rilevate emissioni diffuse, si interverrà il più tempestivamente possibile anche con l'arresto dell'impianto o parti di esso se necessario; allo stesso, per l'effettuazione di operazioni di check up agli impianti ed il ripristino dei medesimi.

MALFUNZIONAMENTI ED EMERGENZE

Malfunzionamenti ed emergenze verranno gestite in base alle procedure di manutenzione straordinaria; verranno fatte intervenire sul posto le ditte specializzate su chiamata che provvederanno alle operazioni di sostituzione e ripristino delle parti dell'impianto danneggiate

I malfunzionamenti e/o rotture dei filtri dell'impianto sono segnalati dal sistema di misura della pressione dell'aria. la squadra prevista alla verifica e controllo di tale sistema, provvede a bloccare le macchine della linea interessata dal guasto o malfunzionamento fino al ripristino delle normali condizioni di funzionamento. Quando l'operatore presente nella cabina di comando rileva un guasto o un malfunzionamento provvede ad avvisare repentinamente il personale addetto che si occuperà di ripristinare le normali condizioni di funzionamento.

L'Azienda deve attuare tutti gli accorgimenti tecnici atti ad impedire l'accadimento di esplosioni delle polveri di cereali, con particolare riferimento ai grossi silos di stoccaggio esterni.

La ditta deve installare sistemi automatici che, in caso di variazioni della pressione legate a malfunzionamento dei sistemi di abbattimento, allertino gli operatori e provvedano in modo automatico a bloccare le macchine della linea interessata dal guasto.

Indisponibilità dei filtri a tessuto

Tale circostanza può avvenire per i seguenti motivi:

- manutenzione programmata
- manutenzione improvvisa dovuta a rottura di parti importanti del sistema (manutenzione straordinaria)

In entrambi i casi, si fermano le macchine al fine di evitare impatti significativi sull'ambiente e si ripristinano le condizioni normali di funzionamento in tempi brevi. Entrambe le procedure di manutenzione prevedono la massima priorità di intervento, rispetto agli altri impianti, per la soluzione del problema ed il ripristino delle condizioni di regime.

Malfunzionamento dell'impianto di depurazione

In caso di malfunzionamenti dell'impianto di depurazione, l'Azienda dovrà intercettare lo scarico e gestire i reflui come rifiuti.

B2 - Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali per le emissioni fuggitive e arresto definitivo dell'impianto in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;

B3 - In caso di emissione fuggitiva o sversamento accidentale di qualsiasi sostanza (materia prima, prodotto finito, intermedio, ecc), l'azienda è tenuta ad attuare gli opportuni accorgimenti atti ad impedire che gli stessi confluiscano nelle acque di scarico ovvero nell'ambiente. Si ritiene che, in caso l'azienda riscontri un'emissione accidentale o uno sversamento di qualsiasi sostanza pericolosa, debba darne comunicazione all'ARTA, Distretto di Chieti, entro le successive 8 hr, indipendentemente dalle quantità, indicando altresì i provvedimenti intrapresi.

B4 – In caso di malfunzionamento o di interruzione degli impianti di depurazione, relativamente alle emissioni in atmosfera e alle emissioni idriche, si ritiene necessario che il Gestore informi, entro otto ore, l’Autorità Competente, il Comune, il Distretto Provinciale ARTA di Chieti. Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell’evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio. Qualora risulti tecnologicamente impossibile evitare il superamento dei valori limite di emissione/scarico autorizzati, la condizione diversa dal normale esercizio non può protrarsi per oltre 48 ore dall’evento.

Nel caso in cui il periodo di malfunzionamento e/o interruzione ecceda le 48 ore, il ciclo produttivo potrà mantenersi attivo a condizione che i valori limite di emissione/scarico autorizzati siano rispettati; in caso contrario, l’emissione/scarico deve essere immediatamente interrotta.

Nel caso di interruzione e/o malfunzionamento di durata superiore alle 48 ore, la condizione diversa dal normale esercizio deve essere opportunamente documentata mediante analisi in continuo, se possibili, o discontinue con cadenza almeno giornaliera, le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente all’ARTA, Distretto di Chieti.

B5 – Il Gestore ha l’obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura degli eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell’impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell’emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.

C) ACQUE DI PIOGGIA

Vedasi art.6

D) STATO DEL SITO e SERBATOI INTERRATI

1. La ditta deve realizzare, entro 90 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento, almeno un sondaggio spinto fino alla profondità di 30 m, verificando l’eventuale presenza di un acquifero. L’azienda dovrà avvertire il Distretto ARTA di Chieti della data di effettuazione del sondaggio con preavviso di 15 giorni. Qualora si rinvenisse una falda, l’azienda dovrà ricostruire l’andamento della piezometrica e installare un piezometro a monte ed uno a valle idrogeologica, da sottoporre a monitoraggio con cadenza annuale, concordando i parametri con il Distretto ARTA di Chieti.
2. L’Azienda ha dichiarato che le caratteristiche costruttive del serbatoio interrato per lo stoccaggio del gasolio, installato presso l’impianto è costituito in acciaio a doppia camera ed ha una capacità di 50 mc e ha dichiarato che viene sottoposto a verifica e a pulizia periodica. I serbatoi a doppia camera devono essere dotati di un sistema di monitoraggio in continuo dell’intercapedine (DM 29/11/2002). Inoltre, il serbatoio deve essere sottoposto annualmente ad una verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento e il rilevamento delle perdite e i risultati della verifica devono essere annotati sul registro delle manutenzioni.

E) MATERIE PRIME

In merito alle modalità di stoccaggio dell’acqua ossigenata, si evidenzia che, qualora non già effettuato, essa deve essere stoccata in area coperta, in contenitore non metallico chiuso, al riparo dai raggi solari e lontano da fonti di calore.

F) EMISSIONI SONORE

L’Azienda dichiara che il Comune non ha ancora adottato un piano di zonizzazione acustica.

In riferimento al Giudizio favorevole di VIA, si richiama quanto ivi prescritto con riferimento all’impatto acustico.

L'azienda ha iniziato la sua attività nell'anno 1999, pertanto è necessario verificare il rispetto del "criterio differenziale" da valutare nelle abitazioni limitrofe all'impianto secondo quanto stabilito nel DM 11/12/1996. Occorre inoltre dimostrare l'assenza delle componenti impulsive tramite registrazioni del livello sonoro (Decreto 16/03/1998 All. B comma 9) e dimostrare l'assenza delle componenti tonali mediante spettro dei minimi 1/3 di ottava (Decreto 16/03/1998 All. B comma 10).

Pertanto, si ritiene necessario che l'Azienda effettui, al riavvio dell'attività, una nuova valutazione d'impatto acustico con le indicazioni di cui sopra; successivamente la frequenza del monitoraggio dovrà essere biennale. Tale valutazione deve essere inviata nei successivi 15 giorni all'Autorità Competente e all'ARTA distrettuale competente per territorio. Qualora si riscontrassero criticità, la ditta dovrà attuare tutti gli accorgimenti tecnici atti a rispettare i limiti.

Art 9

PRESCRIZIONI GENERALI

a) ADEGUAMENTO IMPIANTO

- a.1) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;
- a.2) Nel caso in cui, a seguito dell'adeguamento si renda necessaria l'attivazione di una o più nuove emissioni, le stesse vanno caratterizzate analiticamente per verificare la rispondenza ai limiti prescritti. I relativi certificati analitici vanno trasmessi all'autorità Competente ed al Dipartimento Provinciale ARTA entro 30 gg dalla data di effettuazione dei prelievi;
- a.3) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.

b) GESTIONE DELL'IMPIANTO A REGIME

- b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza. La documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;
- b.2) È fatto obbligo di annotare a firma del Gestore su apposito registro con pagine numerate e regolarmente bollate, le seguenti informazioni relative ai controlli analitici effettuati sulle matrici ambientali: data, orario, risultati analitici, caratteristiche di funzionamento esistenti al momento dei prelievi; e le informazioni relative alla manutenzione dei sistemi di abbattimento riportando i seguenti parametri: data, orario, tipo di manutenzione, descrizione dell'intervento eventuale rifiuto prodotto. Tale registro deve essere messo a disposizione dell'organo di controllo e tenuto presso l'impianto.

c) CONDIZIONI DA RISPETTARE

Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 29-decies comma 5 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.

d) INQUINAMENTO DEL SUOLO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

- d.1) Il Gestore dell'impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall'art. 6 comma 16 lettera f) del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Il Gestore, con un anticipo di almeno tre mesi giorni, deve comunicare la data di cessazione definitiva dell'attività agli Enti Competenti (Regione Abruzzo, ARTA, Provincia, Comune) allegando un piano di dismissione contenente la descrizione delle procedure e delle attività di smantellamento delle strutture impiantistiche e di gestione dei rifiuti prodotti.

Entro 30 giorni dal termine delle attività di smantellamento che andrà debitamente comunicato agli Enti Competenti, l'azienda dovrà presentare un piano d'indagini redatto sulla base del modello concettuale del sito.

Sinteticamente il piano dovrà essere elaborato tenendo conto dei seguenti punti:

- l'ubicazione dei sondaggi e dei rilievi dovranno essere predisposti considerando le possibili cause di contaminazione, le ipotetiche vie di trasporto dell'eventuale inquinamento e le eventuali matrici ambientali coinvolte; nella scelta dell'ubicazione dei sondaggi particolare attenzione dovrà essere prestata a luoghi di accumulo e stoccaggio di rifiuti e materiali, vasche e serbatoi interrati e fuori terra, se ve ne sono, pozzi disperdenti, stoccaggi di rifiuti, tubazioni e fognature;

- la selezione delle sostanze inquinanti da ricercare nei vari sondaggi dovrà essere effettuata in relazione al ciclo produttivo dell'azienda (materie prime, processo industriale, prodotti e reflui generati) e ai dati storici del sito (eventuali sversamenti accidentali, analisi esistenti, etc.)

- dovranno essere descritte le modalità di esecuzione dei sondaggi e le metodiche di campionamento e di analisi delle matrici ambientali indagate.

Al termine dei 30 giorni dalla presentazione del piano di indagini, a meno di osservazioni formulate dagli Enti Competenti, l'Azienda dovrà attuare quanto previsto nel piano e dovrà trasmettere alla Regione Abruzzo, all'ARTA, alla Provincia e al Comune i risultati delle indagini entro i successivi 30 giorni.

- d.2) Il Gestore deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

e) MODIFICA DEGLI IMPIANTI O VARIAZIONE DEL GESTORE

- e.1) In caso di modifica dell'impianto si applica quanto disposto all'art. 29-nonies del D. lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

- e.2) Nel caso di variazione della titolarità della Gestione dell'Impianto deve essere data comunicazione all'Autorità Competente secondo le modalità previste dalla DGR n. 862 del 13.08.2007;

- e.3) L'attivazione di nuove emissioni, idriche-atmosferiche-sonore-rifiuti, conseguenti a modifiche non sostanziali dell'impianto, deve essere comunicata almeno 15 giorni prima all' Autorità Competente e al Dipartimento Provinciale ARTA.

Inoltre, nella fattispecie per le emissioni in atmosfera detta comunicazione deve contenere anche la data di messa a regime dell'impianto. Nei successivi 15 giorni dalla data di messa a regime dello stesso, il Gestore dovrà effettuare la marcia controllata con almeno due controlli nelle più gravose condizioni di esercizio e comunicarne l'esito

all'Autorità Competente e al Dipartimento Provinciale ARTA. La presente prescrizione non si applica ai punti di emissione scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272, comma 1 e 5 del D. Lgs. 152/06 e a quelli non sottoposti ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 269, comma 14.

Trasferimenti di depurazione effluenti liquidi – Riduzione dei consumi energetici per mezzo del utilizzo di una rete che si applica alle acque di scarico e del corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento stesso	X		
Costo della macchina pressa	X		
Controllo e controllo del pH, presenza di prodotti chimici utilizzati nell'industria alimentare	X		
Costo di altre macchine varie per la produzione di prodotti di orientazione	X		
Per la sanificazione delle acque in uscita dall'impianto di depurazione si è deciso di sostituire l'ipoclorito con acque ossigenate al fine di evitare la formazione di composti cloraminici cancerogeni associato con altri composti azotati. L'azione battericida dell'acqua ossigenata pur essendo inferiore a quella dell'ipoclorito è comunque sufficiente a rispettare i limiti di legge.			
Costo di alternative varie nell'uso dei prodotti chimici al fine di ridurre l'utilizzo di EDTA	X		
Indirizzo di ricerca per il recupero di EDTA	X		
Trasferimento e manutenzione materiali	X		
Realizzazione di reti di servizio differenziate	X		
Realizzazione di reti di servizio per tutti i messaggi anche per mezzo dell'oro nero e del ferro	X		
Realizzazione di reti di servizio per bambini	X		
Realizzazione di reti di servizio per tutti gli abitanti (RDA) destinato allo smaltimento e agli usi irrigatori, attività di ricreazione	X		
Realizzazione di reti di servizio per tutti i messaggi	X		
Costo di acque intermedie – Sessione del servizio fuori terra	X		
Costo di acque intermedie – Sessione del servizio interno	X		
Costo di acque intermedie – Sessione delle tubazioni	X		
Realizzazione di servizio per tutti i messaggi	X		

Art. 11

Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii deve trasmettere all'Autorità Competente, ai Comuni interessati ed al Dipartimento Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, un report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'impianto. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Esso deve altresì includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invia un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo.

Art. 12

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'A.I.A.

Art. 13

Il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29-quater comma 11 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. le autorizzazioni elencate nell'allegato IX degli allegati alla parte II del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.:

In particolare essa sostituisce:

Settore interessato	Ente	Data ed estremi autorizzazione	Norme di riferimento
Emissioni in atmosfera	Regione Abruzzo	Ordinanza N. 71 del 9/03/2000	DPR 203/88
		Determinazione n. DF2/20 del 11/02/2002	DPR 203/88
		Determinazione n. DF2/153 del 07/10/2004	DPR 203/88

Art. 14

Il gestore ai fini del rinnovo dell'autorizzazione è tenuto a presentare all'Autorità Competente, almeno sei mesi prima della data di scadenza della presente autorizzazione, apposita domanda ai sensi dall'art. 29 octies comma 1 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla citata domanda di rinnovo, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal presente atto.

Art. 15

Il provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29 octies comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii

PIANO DEI CONTROLLI (a cura del Dip. Provinciale ARTA Chieti)

L'ARTA Dip. provinciale di Chieti accerta quanto prescritto nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e DGR 308/09, e secondo quanto stabilito nel presente articolo.

Controllo tecnico documentale

L'ARTA effettuerà, con cadenza annuale, il controllo della relazione che l'azienda deve inviare con i dati dell'anno solare precedente a quello di invio.

Contestualmente al documento in formato cartaceo, si chiede all'azienda di compilare ed inviare al Dipartimento Prov.le competente le schede di reporting, in formato excel, con le informazioni di seguito elencate. Nelle more della emanazione di un format ufficiale per tali schede si chiede alla ditta di voler concordare il dettaglio delle stesse con il Dip.Prov.ARTA.

SCHEDE DI REPORTING

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici e bilancio idrico.
4. Consumi energetici e bilancio energetico, distinti, ove possibile, per linee di produzione.
5. Quantità di Prodotto ottenuto - Dati di produzione effettuata.
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli eventuali autocontrolli effettuati.
9. Emissioni dirette e indirette di CO2.
10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione annuale.
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER, indicando le quantità destinate a recupero e quelle a smaltimento.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per la riduzione dell'impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di livello piezometrico, concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate.
15. Indicatori ambientali: Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
16. Indicatori ambientali: Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.

RELAZIONE

Nella relazione che deve accompagnare le schede di reporting, l'azienda deve riportare le informazioni di seguito specificate.

1. I dati identificativi e la qualifica e formazione del personale incaricato di effettuare gli autocontrolli del Piano di Monitoraggio e Controllo.
2. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D. Lgs. 152/06.
3. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA..
4. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
5. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
6. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.

7. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
 8. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
 9. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.
- Alla relazione dovranno essere allegati i certificati analitici dei controlli effettuati.

L'ARTA effettuerà il sopralluogo programmato con cadenza biennale .

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli a Tariffa, senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore; inoltre ARTA potrà effettuare ulteriori sopralluoghi, in aggiunta a quelli programmati, senza ulteriori oneri.

Le metodiche riportate nelle tabelle seguenti non sono da ritenersi vincolanti per l'Agenzia e sono state indicate al solo scopo di consentire al Gestore di individuare la tariffa. L'ARTA adotterà le metodiche ufficiali ritenute più idonee.

Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature (camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di gestione e il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A. Laddove il gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all'acquisizione di foto, per motivi di segreto industriale o di sicurezza, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica ovvero mettere a disposizione dell'agenzia strumentazione idonea.

Ovviamente ARTA valuterà caso per caso la pertinenza di tali divieti.

ACQUA DI SCARICO

Campionamento ed analisi al pozzetto di scarico S2		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Campionamento scarico di acque reflue	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Solidi sospesi totali	APAT-IRSA	DM 24/4/08
pH	APAT IRSA	DM 24/4/08
BOD ₅	APAT IRSA	DM 24/4/08
COD	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Azoto ammoniacale	APAT IRSA	DM 24/4/08
Azoto nitroso	APAT IRSA	DM 24/4/08
Azoto nitrico	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Grassi e oli animali e vegetali	APAT IRSA	DM 24/4/08
Tensioattivi totali	APAT IRSA	DM 24/4/08
Temperatura	APAT IRSA	DM 24/4/08
Idrocarburi	APAT IRSA	DM 24/4/08
Fosforo totale	APAT IRSA	DM 24/4/08
E. coli	APAT IRSA	DM 24/4/08
Saggio di tossicità acuta (Daphnia Magna)	APAT IRSA	DM 24/4/08

ARIA

Campionamento ed Analisi emissione di un camino a scelta		
Voce	Metodica	Rif. per determinare costo
Campionamento		*
Portata, Temperatura, Umidità	UNI 10169:2001	DM 24/4/08
Polveri	EPA 201A UNI 13284	DM 24/4/08

* La voce dovrà essere individuata da tariffario ARTA, sulla base dei costi a vacanza, mediante apposito atto dell'A.C. Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata.

Art. 17


- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene comunicato, ai sensi di legge, alla ditta **Molino Alimonti Spa**, Gestore, con sede legale in Contrada Cocullo di Ortona (CH), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 29-quater comma 15 e art. 29-decies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al BURA per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, relativamente all'oggetto e agli artt. 1 e 2 del dispositivo del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'ESTENSORE
(Ing. Andrea Veschi)



IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Iris Flacco)



L'AUTORITA'
COMPETENTE
(Arch. Antonio Sorgi)



Firma e data per ricevuta della presente Autorizzazione Integrata Ambientale da parte del Legale Rappresentante pro-tempore o suo delegato:

09/09/2012 